



REPUBBLICA ITALIANA

149/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Enrico TORRI        | Presidente           |
| Natale LONGO        | Consigliere          |
| Aurelio LAINO       | Consigliere          |
| Donatella SCANDURRA | Consigliere relatore |
| Stefania PETRUCCI   | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60992/PG** del registro di segreteria, proposto da:

**OMISSIS** (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis*, il *omissis*, residente in *Omissis*, in Via *Omissis*, ammesso, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato con Provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, datato 19.04.2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Jenny Verduci (VRDJNY79E63D969E), presso il cui studio in Genova, Salita Brasile, n. 33/d 7, elegge domicilio come da mandato in calce all'atto di appello e il cui difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.

[jenny.verduci@ordineavvgenova.it](mailto:jenny.verduci@ordineavvgenova.it) – *appellante*;

**contro**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, Direzione dei Servizi del Tesoro in persona del Ministro *pro-tempore* (c.f. 80415740580), rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Piscopo, dirigente di 2<sup>a</sup> fascia e dal dott. Piergiorgio Bovenzi, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro, sita in via XX Settembre, n. 97 – Roma, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec: [dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it) – *appellato*;

**per l'annullamento**

della sentenza n. 66/2022 della Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per la Liguria, depositata il 18 luglio 2022;

**VISTO** l'atto di appello;

**ESAMINATI** tutti gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI**, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Laura Russo Botticelli, su delega dell'Avv. Jenny Verduci, per l'appellante e il dott. Piergiorgio Bovenzi, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Svolgimento del processo**

Con sentenza n. 66/2022 la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria rigettava il ricorso, proposto personalmente da *Omissis*, orfano maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro, titolare a decorrere dal 06/01/2016 di trattamento pensionistico di tabella G, con assegno di maggiorazione e indennità speciale annua, in qualità di orfano di *Omissis* e di *Omissis*, deceduti,

rispettivamente, il 28/04/1960 e il 05/01/2016, avverso la determinazione n. 10543 del 06/02/2020 del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona/Imperia, con cui al medesimo *Omissis* era stato revocato, a decorrere dal 1° marzo 2020 (primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini Irpef per il 2018), il trattamento pensionistico di cui beneficiava, per il venire meno nel 2018 del requisito reddituale, previsto dall'art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; dichiarava inammissibili le altre domande proposte con il ricorso, vale a dire, quella mirante ad ottenere la revisione del trattamento pensionistico di reversibilità, riconosciuto a lui e alla madre, in quanto la questione era stata già oggetto di pronuncia da parte della stessa Sezione giurisdizionale ligure con sentenza n. 135/2018, passata in giudicato e quella tesa ad ottenere l'equiparazione dei figli del ricorrente ad orfani di guerra, trattandosi di questione che esula dalla giurisdizione contabile, in disparte la previsione dell'art. 81 c.p.c., secondo cui *“nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”*.

Con atto di appello, notificato in data 30 giugno 2023, il ricorrente, ammesso in via provvisoria al gratuito patrocinio, sosteneva che il trattamento pensionistico, spettante anche alla madre quando in vita, andava liquidato ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 915/1978, escludendo qualsiasi riferimento al requisito economico. Chiedeva che la sentenza venisse modificata laddove ha statuito che il giudizio vertesse sulla sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni economiche per beneficiare della pensione di guerra con riferimento all'anno 2018 e ha accertato l'esser venuta meno la situazione reddituale al permanere della quale era condizionata la fruizione

della pensione di guerra. In conclusione, chiedeva il riconoscimento del diritto a vedersi riconosciuta la pensione di guerra, con condanna del MEF-Ragioneria dello Stato di Savona/Imperia, a provvedere al riesame, al ricalcolo e alla revisione dei trattamenti a lui dovuti nella sua qualità di orfano e di superstite anche per la quota di reversibilità.

Si costituiva il Mef, chiedendo, in via preliminare, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 190, comma 2, lett. b) c.g.c., in quanto mancante delle circostanze, da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ovvero dell'art. 170, comma 1, c.g.c., perché introduttivo in sede di gravame di una questione di fatto relativa alla classifica di infermità o lesioni, dal momento che l'invocato art. 38 implica, quale presupposto della pensione di reversibilità, la previa sussistenza di una pensione diretta di 1<sup>a</sup> categoria, quando invece il dante causa dell'appellante era titolare di una pensione di 2<sup>a</sup> categoria; in subordine, chiedeva il rigetto dell'atto di appello per manifesta infondatezza delle pretese avanzate.

Con memoria e note di udienza l'appellante precisava che *“attesa la sussistenza dei requisiti dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e titolare di assegno è equiparato all'invalido I categoria”*, insistendo per il riconoscimento della pensione di guerra *“a prescindere dal reddito non essendo requisito esplicitamente richiesto”*.

All'odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. La difesa dell'appellante si riservava di depositare istanza liquidazione patrocinio a spese dello Stato e relativa nota spese. La causa veniva, quindi, trattenuta in

decisione.

### **Motivi della decisione**

In via preliminare, vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello, sollevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 190, comma 2, lett. b) del codice di giustizia contabile - c.g.c. – approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in quanto mancante delle circostanze, da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ovvero dell'art. 170, comma 1, c.g.c., perché ritenuto introduttivo in sede di gravame di una questione di fatto relativa alla classifica di infermità o lesioni, dal momento che l'invocato art. 38 implica, quale presupposto della pensione di reversibilità, la previa sussistenza di una pensione diretta di 1<sup>a</sup> categoria, quando invece il dante causa dell'appellante era titolare di una pensione di 2<sup>a</sup> categoria.

Con un unico motivo di ricorso, l'appellante ha indicato i capi della decisione che intendeva appellare e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che il giudizio vertesse sulla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per beneficiare della pensione di guerra con riferimento all'anno 2018, accertandone il venir meno.

L'art. 190 c.g.c. prevede che il gravame deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

L'atto di appello che non rispetti i principi di chiarezza e specificità espone, dunque, l'appellante, ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.g.c., alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in considerazione del pregiudizio all'intelligibilità delle questioni, rendendo poco chiara l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con conseguente violazione della regola di specificità dei motivi di appello.

Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, sia pure in maniera non del tutto corretta, i passaggi logico motivazionali della sentenza, oggetto di gravame, offrendo una diversa lettura dei fatti e delle disposizioni rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze, da cui sarebbe derivata la violazione della normativa di settore e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Ritiene il Collegio che la tecnica redazionale utilizzata non sia, dunque, causa di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto consente, comunque, di individuare le critiche rivolte alla sentenza, né che la stessa sia introduttiva di una questione di fatto relativa alla classifica di infermità o lesioni del dante causa, dal momento che la questione all'esame attiene alla ritenuta applicabilità al caso di specie dell'art. 38 (anziché dell'art. 44 e segg.) del d.P.R. n. 915/1978.

La sentenza di primo grado ha, in effetti, rigettato le richieste presentate dall'odierno appellante, volte a:

- il ripristino del trattamento pensionistico di reversibilità, quale orfano di guerra, revocatogli dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di

Savona con determinazione n. 10543 del 06/02/2020 per assenza del requisito reddituale;

- la revisione del trattamento di reversibilità riconosciuto a lui e alla madre;
- il riconoscimento della equiparazione ad orfani di guerra per i propri figli *Omissis* e *Omissis*.

Sulla richiesta, volta alla revisione della pensione di reversibilità, ex art. 38 del d.P.R. n. 915/1978, spettante alla madre, la sentenza qui impugnata ha dichiarato la domanda inammissibile, in quanto sulla questione si era già pronunciata la Sezione giurisdizionale ligure con sentenza n. 135/2018, passata in giudicato.

Avverso la decisione di primo grado, l'interessato ha proposto appello, chiedendo che venisse riconosciuta a lui e alla madre, ex art. 38 del d.P.R. n. 915/1978, la pensione di guerra, a prescindere dal reddito. Non è stata, invece, riproposta la richiesta volta alla equiparazione ad orfani di guerra dei propri figli Alessandro e Federico (sulla quale si è formato dunque giudicato).

L'appello è infondato.

Per effetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, la vedova dell'invalido di guerra ha diritto alla pensione di reversibilità e la percepisce con le opportune integrazioni qualora vi siano anche orfani; le integrazioni permangono sino al raggiungimento della maggiore età degli orfani medesimi o in caso di loro riconosciuta inabilità agli orfani maggiorenni.

In mancanza (o al decesso) della vedova il trattamento di reversibilità può

essere corrisposto agli orfani maggiorenni, riconosciuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed in possesso del requisito economico previsto dalla legge (art. 45 del d.P.R. n. 915/1978).

Nel caso di specie, alla vedova *Omissis*, vedova di *Omissis*, invalido di guerra di 2<sup>a</sup> categoria, è stata concessa (sino al decesso avvenuto il 05/01/2016), la pensione di guerra di tabella G, ex art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 915/1978, integrata, fino al compimento della maggiore età, della quota spettante all'orfano minore *Omissis*.

Allo stesso *Omissis*, una volta maggiorenne, riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, è stato poi liquidato il trattamento pensionistico di tabella G con assegno di maggiorazione (art 43) e indennità speciale annua (13<sup>a</sup> mensilità delle pensioni di guerra e dei relativi assegni accessori), dapprima, per anni tre con determinazione n. 10510 del 25/09/2017 con decorrenza 03/11/2016, poi rettificata con successiva determinazione n. 10516 del 02/11/2017 a decorrere dal 06/01/2016 e, infine, a vita, con determinazione n. 10529 del 30/11/2018 al permanere dei prescritti requisiti di legge.

Trattamento di pensione che gli è stato poi revocato per il venire meno dei requisiti reddituali, in quanto risulta documentalmente provato, siccome incontestato, che nel 2018 il ricorrente abbia percepito un reddito calcolato al lordo degli oneri deducibili pari a euro 17.920,00, superiore alla soglia prevista che per effetto dell'adeguamento automatico disposto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'anno 2019 ammontava a euro 17.121,23, come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 983/2019.

L'appellante sostiene di avere diritto, a mente dell'articolo 38 del d.P.R. n.

915/1978 (e non dell'art. 44 e segg. del TU), alla liquidazione del trattamento di reversibilità di tabella G.

L'invocato art. 38 prevede che alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1<sup>a</sup> categoria, con o senza assegno di super invalidità, sia liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

Sulla base di una doverosa interpretazione sistematica e dei principi generali in materia, il citato art. 38 non può, tuttavia, nel caso di specie trovare applicazione, in quanto quand'anche si volesse prescindere dal dato strettamente letterale, che richiede espressamente che il dante causa sia titolare di pensione di guerra di 1<sup>a</sup> categoria, lo stesso art. 38 va coordinato con le altre disposizioni specifiche, che nel d.P.R. n. 915/1978 sono rivolte a disciplinare il procedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico nei confronti dei congiunti.

La disposizione va, dunque, letta alla luce dei concorrenti artt. 44, 45, 70 e 100 del d.P.R. n. 915/1978.

In particolare, l'art. 45 dispone che gli orfani maggiorenni, per poter fruire di pensione, devono essere privi di ambo i genitori (art. 44), inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed in possesso, al momento sia della presentazione della domanda amministrativa (art. 100) che per tutta la durata del trattamento di pensione (art. 70), dei requisiti reddituali inferiori ai limiti di legge.

Solo in presenza di tali requisiti, l'Amministrazione può, in via di principio, concedere la pensione di reversibilità.

Anche a ritenere applicabile al caso di specie l'articolo 38, si dovrebbero

dunque considerare le condizioni reddituali, dal momento che il comma 2 dello stesso art. 38 prevede espressamente che la vedova e gli orfani dei mutilati o invalidi di 1<sup>a</sup> categoria “*sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all’articolo 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46*”.

Per effetto del combinato disposto degli articoli 44 e 45, le condizioni per accedere alla reversibilità degli orfani maggiorenni sono: l’assenza dell’altro genitore, l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, i requisiti reddituali ex articolo 70.

La *ratio* sottesa è che gli orfani maggiorenni, per poter accedere al trattamento pensionistico, devono essere sempre e comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e in condizioni economiche svantaggiate, indipendentemente dalla norma invocata nel caso di specie.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’atto di appello debba essere rigettato e che la sentenza di primo grado debba essere confermata.

Tenuto conto della peculiarità e della novità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite ex art. 31, terzo comma c.g.c.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello promosso da **OMISSIS**, iscritto al **n. 60992** del registro di segreteria.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 18 settembre 2025.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

F.to Donatella SCANDURRA

**IL PRESIDENTE**

F.to Enrico TORRI

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/10/2025**

**PER IL DIRIGENTE**

*Il Funzionario preposto*

*F.to Maria Vittoria Zotta*